GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1879 — ROMA — SABATO 18 GENNAIO — NUM. 14

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

La seduta pubblica fissata pel 14 di questo mese è differita al giorno 20 successivo, alle ore 2 pom., col seguente

Ordine del giorno:

1° Interpellanza del senatore Vitelleschi al Ministro degli Affari Esteri sullo stato dei nostri rapporti con le altre potenze e sulla direzione che il Ministero intende dare alla nostra politica estera;

2° Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia pel 1879 (N° 70).

Il Presidente: TECCHIO.

Camera dei Deputati

Nella tornata di ieri la Camera convalidò in primo luogo le elezioni dei Collegi di Stradella, Chieti, Alba, Amalfi, Militello, Pallanza, Ostiglia; e, stante l'insistenza del deputato Morpurgo nella sua rinuncia, dichiarò vacante il Collegio d'Este.

Udite poscia l'interrogazione rivolta dal deputato Ercole ai Ministri degli Affari Esteri e della Guerra circa la sorte toccata al tenente colonnello Gola in Rumenia, e le informazioni datene dai detti Ministri, proseguì la discussione del bilancio di prima previsione pel 1879 del Ministero dei Lavori Pubblici, approvandone altri quarantanove capitoli. Alcuni di essi diedero argomento ad osservazioni e istanze dei deputati Correale, Pandolfi, Manfrin, Romano Giandomenico, Napodano, Melchiorre, Cavalletto, Ferrini, Visocchi, Capo, Della Rocca, Incagnoli; alle quali risposero il deputato Baccarini, il relatore Alvisi e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Nella stessa seduta venne pure svolta dal deputato Trompeo la sua interrogazione relativa alla presentazione del nuovo Codice di commercio, od almeno del Libro III; a cui il Ministro di Grazia e Giustizia rispose riservandosi di prendere una determinazione.

E furono annunziate altre due interrogazioni: del deputato Martelli-Bolognini al Ministro dell'Interno sopra vari abusi commessi dal prefetto di Firenze; e del deputato Corvetto al Ministro della Guerra intorno alle attuali condizioni dell'avanzamento nell'esercito.

Tra i Municipi rappresentati al solenne funerale anniversario, celebrato al Pantheon, per il compianto Re Vittorio Emanuele II, vi fu pure quello di Ceva, che fu rappresentato dal comm. avv. Scovazzi, bibliotecario della Camera dei deputati.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **MMLX** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Viste le deliberazioni 18 maggio, 7 luglio 1870 e 8 marzo 1878 del Consiglio comunale di Rocca di Neto (Catanzaro), colle quali esso domanda la facoltà di invertire parte del capitale di quel Monte frumentario, allo scopo di istituire una Cassa di prestanze agrarie, mediante l'alienazione, per una volta tanto, di ettolitri 333 di grano e la vendita annua di altri ettolitri 166 66;

Visto lo statuto organico dell'anzidetta Cassa di prestanze agrarie, portante la data del 28 luglio scorso e composto di numero trentasette articoli;

Viste le relative favorevoli deliberazioni della Deputazione provinciale di Catanzaro del 26 aprile 1871 e 5 giugno 1878;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il voto del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la parziale inversione del capitale del Monte frumentario di Rocca di Neto (Catanzaro) a favore della Cassa di prestanze agrarie da istituirsi in quel comune, in conformità alle succitate deliberazioni municipali.

Art. 2. È approvato lo statuto organico anzidetto della ripetuta Cassa di prestanze agrarie, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1878.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Il Numero **4673** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Perù firmato a Lima il 23 dicembre 1874.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1878.

UMBERTO.

DEPRETIS.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un trattato di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Perù, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Lima addì ventitre del mese di dicembre milleottocentosettantaquattro;

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù, desiderando stabilire sopra solide basi di giustizia e di reciprocità le loro relazioni di amicizia, commercio e navigazione, per mezzo di un trattato, hanno nominato loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il cavaliere Ippolito Garrou, Suo Incaricato di affari e Console generale,

E Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù, il signor Giuseppe de la Riva Agüero, Ministro delle relazioni esteriori;

I quali, dopo lo scambio dei rispettivi pieni poteri, che hanno trovato in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. La pace ed amistà, che felicemente esistono fra l'Italia ed il Perù, saranno perpetue ed inviolabili.

Art. 2. Le due Alte Parti contraenti stabiliscono fra esse la più ampia libertà di commercio e navigazione; potranno in conseguenza i cittadini italiani nel Perù ed i peruviani in Italia entrare liberamente e rimanere con le loro navi e carichi nei porti che sono o che saranno in avvenire aperti all'esercizio del commercio nelle coste e nei territori dell'altra Parte e fare in essi ogni specie di commercio permesso ai nazionali. Viene eccettuato il commercio di cabotaggio, per l'esercizio del quale i due Governi contraenti si riserbano procedere a speciali convenzioni. I bastimenti da guerra delle due Potenze saranno trattati nei porti rispettivi come quelli della nazione più favorita.

Art. 3. Gli italiani nel Perù ed i peruviani in Italia potranno transitare liberamente nei territori rispettivi, esercitare ogni specie d'industria e commercio lecito, procedere da sè o per mezzo di procuratori alle transazioni convenienti e presentare le loro dichiarazioni alle Dogane direttamente o per mezzo di qualsiasi persona che giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che quelle che pesano sui nazionali.

Art. 4. Gli italiani nel Perù ed i peruviani in Italia godranno costantemente della protezione che le leggi accordano o accorderanno in avvenire ai nazionali, tanto nelle loro persone che nelle loro proprietà. Saranno, rispettivamente, esenti da ogni servizio militare nell'esercito, nella marina e nella guardia nazionale, da contribuzioni straordinarie, imprestiti forzosi e requisizioni militari, ed in generale da qualsiasi carico o servizio pubblico, non essendo soggetti che a pagare le imposizioni ordinarie. I loro bastimenti, equipaggi e mercanzie non saranno soggetti a sequestro od espropriazioni militari, nè per verun altro oggetto pubblico o particolare, senza che sia concessa agli interessati la giusta indennizzazione che convenga in ogni caso e venga previamente pagata.

Art. 5. Tutte le produzioni, manifatture o articoli di commercio, che in qualunque tempo potranno essere legalmente importati con bastimenti nazionali in qualunque dei due Stati contraenti, potranno parimenti esserlo in quelli dell'altro, senza differenza alcuna di dazi.

Tutto ciò che legalmente può essere esportato o riesportato, da una delle due Potenze nei suoi proprii bastimenti per l'estero, potrà parimenti esportarsi o riesportarsi coi bastimenti dell'altra senza maggiori franchigie, bonifiche, premi, dazi o sconti, di quelli che rispettivamente fissa o fisserà in avvenire la legislazione d'ognuno dei due paesi.

Art. 6. Ambo le Parti contraenti si obbligano a non concedere nei loro Stati verun monopolio, indennità o privilegio propriamente detto, con danno del commercio e della navigazione dei cittadini dell'altra.

Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi degli oggetti il cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, nè ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione ed applicazione.

Art. 7. Saranno completamente esenti da diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:

1° I bastimenti che entrano e sortono in zavorra, qualunque ne sia la procedenza;

2° I bastimenti che, passando da un porto di uno dei due Stati ad uno o più porti dello Stato stesso, sia per lasciarvi tutto o parte del loro carico, sia per prendervelo o completarlo, giustifichino di aver pagato gli enunciati diritti;

3° I bastimenti che con carico entrando in un porto, volontariamente o per forza maggiore, ne ripartano senza avervi fatto operazioni di commercio.

In caso di approdo forzato non si considereranno come operazioni di commercio il caricamento e scaricamento delle merci per il raddobbo del bastimento, il loro trasbordo ad altri bastimenti in caso d'innavigabilità, le spese necessarie per il mantenimento degli equipaggi e la vendita delle merci avariate, quando l'Amministrazione della Dogana ne abbia accordato licenza, e sempre che non siano destinate alla consumazione interna.

Art. 8. Quando un bastimento di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra, i cittadini rispettivi riceveranno dall'autorità territoriale, per sè e pei loro bastimenti, effetti e mercanzie, la medesima assistenza dalle autorità locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove ha luogo l'infortunio.

Portanto le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione a cui appartiene il bastimento naufragato, investito o avariato.

Le autorità locali dovranno far conoscere il più prontamente possibile la disgrazia di cui si tratta ai detti agenti, e limitare la loro intervenzione alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che operano il salvataggio, quando non facciano parte degli equi-

paggi naufragati, ed assicurarsi del compimento delle disposizioni concernenti all'entrata e sortita delle merci salvate.

Art. 9. In tutti i territori e dominii dei due Stati si concederà alle navi dell'altro la facoltà di completare i loro equipaggi onde continuare il viaggio con marinari arruolati nel paese, semprechè l'arruolamento sia conforme alle leggi locali e che sia volontario.

Allorchè un bastimento di una delle due Parti contraenti vorrà completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinari sudditi dell'altra Parte contraente, non potrà farlo se non in virtù di un permesso scritto dall'Agente consolare dell'altra nazione.

Art. 10. I bastimenti, merci ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti che fossero stati predati da pirati, tanto nei limiti della giurisdizione rispettiva, quanto nelle acque territoriali di altro Stato o sia in alto mare e che fossero trasportati o rinvenuti nei porti, fiumi, spiaggie o dominii dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle spese occorse per la loro ripresa.

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nel termine di due anni innanzi ai Tribunali dalle Parti interessate; le quali potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro nazione.

Art. 11. Come complemento dei principii di diritto marittimo, fissati con la dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile 1856, che senza riserva si accettano dalle due Parti contraenti nelle loro mutue relazioni, le due Potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprietà private di qualsivoglia specie, appartenenti ai cittadini dell'una, saranno rispettate dall'altra nel modo stesso che le proprietà dei neutrali, e ciò così sul mare quanto sopra terra, tanto in alto mare, quanto nel mare territoriale, o in qualunque altro luogo, e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altra limitazione che il caso di rottura di blocco ed il caso di contrabbando di guerra.

Rimane pertanto vigente il diritto di impedire, durante la guerra, ogni commercio o comunicazione fra tutti od alcuni dei punti del littorale del territorio proprio ed i bastimenti mercantili che viaggiano sotto bandiera nemica, come anche quello di applicare ai trasgressori della interdizione le confische o altre pene, purchè il divieto e la pena siano determinati da apposito manifesto pubblicato anteriormente.

Art. 12. I bastimenti mercantili dell'una e dell'altra Parte contraente, che fossero entrati in un porto prima di essere assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico; e, se questi medesimi bastimenti si trovassero nel porto stesso dopo la resa della piazza, sotto verun pretesto potranno essere catturati, ma dovranno tanto i bastimenti quanto le mercanzie essere consegnate ai rispettivi proprietari.

Non saranno suscettibili di arresto, detenzione o confisca i bastimenti che, entrando in un porto o rada bloccata, non portino nei loro documenti di nazionalità l'annotazione apposta dalle forze marittime incaricate di mantenere il blocco, e dalla quale consti della notificazione, fatta al bastimento, che il porto trovasi bloccato.

Art. 13. Saranno reputati articoli di contrabbando di guerra i cannoni, fucili, carabine, revolvers, pistole, sciabole ed altre armi di qualunque genere, le munizioni di guerra, gli attrezzi militari di qualunque genere, purchè non siano per l'uso di bordo o personale, e generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, serve esclusivamente all'immediato armamento marittimo o terrestre.

Gl'individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno in verun caso essere arrestati a bordo di un bastimento, salvo che fossero arruolati o come volontari a suo servizio.

Art. 14. Se una delle due Parti contraenti si trovasse in guerra con una terza Potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione e il loro commercio con gli Stati del nemico, e fra gli Stati dei belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, quali sono definiti e determinati nei tre articoli precedenti, ferme stanti le norme del Diritto internazionale comune rispetto al diritto di visita.

Art. 15. Saranno riguardati come bastimenti italiani nel Perù, e viceversa come peruviani in Italia, i bastimenti che navigheranno sotto la rispettiva bandiera, e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti mercantili.

Art. 16. I cittadini di ognuna delle due Parti contraenti saranno ammessi nell'altra al godimento dei diritti civili.

Conseguentemente ambo le Parti contraenti riconoscono loro la facoltà di possedere beni immobili e di disporre a loro piacimento, per vendita, donazione, permuta o per qualsiasi altro modo, di tutte le proprietà di qualsiasi specie possedute nei territori rispettivi. Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere per successione, sì *ab intestato* che per testamento, secondo le leggi vigenti negli Stati a cui appartengono, senza che possano essere sottoposti, per causa della loro qualità di stranieri, a veruna imposizione o contribuzione che non pesi al pari sui nazionali.

Art. 17. I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai Tribunali di giustizia per far valere e difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle che pesano sui nazionali.

Avranno altresì facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti nel modo stesso che i nazionali, e quella di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei Tribunali nelle cause in cui fossero interessati, come pure di assistere alle informative, esami e deposizioni di testimoni, che possano occorrere in occasione dei giudizi stessi, sempre che le leggi dei paesi rispettivi permettano la pubblicità di tali atti.

Art. 18. Le sentenze e ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai Tribunali di una delle Parti contraenti, che siano debitamente legalizzate, avranno, a richiesta dei Tribunali stessi, negli Stati dell'altra Parte, la medesima forza di quelle che sono emanate dai Tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno i medesimi effetti ipotecari sopra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese, e saranno osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno previamente essere dichiarate esecutorie dal Tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1° Se la sentenza è stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2° Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3° Se le parti siano state legalmente citate o legalmente contumaci;

4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato od al suo Diritto pubblico.

La forza esecutoria della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica ovvero direttamente dalla parte interessata. Se la parte interessata non ha opportunamente costituito un procuratore, questo le verrà deputato d'ufficio dal Tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

La parte instante dovrà soddisfare al procuratore deputato di ufficio il pagamento d'ogni legittima sua competenza.

Art. 19. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notai esercenti nel luogo, quando questi siano stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei diritti relativi nei rispettivi Stati.

Gli atti notarili però non potranno avere la forza esecutoria che la legge loro accorda, se questa non fosse prima loro impartita dal Tribunale del circondario in cui si vuole fare la esecuzione, previo sommario giudizio in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente, in quanto vi siano applicabili.

Art. 20. Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di qualunque altro oggetto contemplato nella presente convenzione, questo s'intenderà *ipso facto* e di pieno diritto concesso all'altra Parte.

Art. 21. Il presente trattato sarà in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche; ma, se un anno prima dello spirare del termine niuna delle Parti contraenti avesse annunziato all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambo le Parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 22. Il presente trattato sarà approvato e ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia e da Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Perù, secondo la Costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate in Roma o in Lima nel termine di diciotto mesi dal giorno della firma, ed anche più presto se ciò sarà possibile.

Articolo addizionale. Il Governo peruviano, volendo riconoscere e definire uno stato di cose già esistente da lungo tempo, e senza l'animo di concedere nuovi diritti o favori ai residenti italiani, dichiara riconoscere e rispettare, come legittima consuetudine, l'uso sin qui seguito dai cittadini italiani al Perù di dedicarsi alla pesca ed alla conduzione di battelli, barche, ecc., nei porti, scali, spiaggie, fiumi ed altri luoghi di giurisdizione dello Stato peruviano.

E siccome è intenzione del prefato Governo di togliere ogni appiglio di conflitto col Governo italiano intorno a questa materia, rimane inteso una volta per sempre fra i due Governi che gli italiani, i quali si danno all'esercizio delle dette industrie nelle acque del Perù, restano sottoposti ai medesimi oneri cui vengono assoggettati i pescatori e battellieri nazionali, salvo quello del servizio della marina militare peruviana.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Lima, il dì 23 del mese di dicembre dell'anno 1874.

IPP. GARROU. (*L. S.*)   J. DE LA RIVA AGUERO. (*L. S.*)

DICHIARAZIONE.

I sottoscritti a fine di prevenire ogni equivoco sul valore della locuzione « contribuzioni straordinarie » impiegata all'articolo 4 del trattato che oggi stesso hanno aggiustato in nome dei rispettivi Governi, dichiarano che s'intende rispettivamente per contribuzione straordinaria ogni imposizione di qualunque natura che non sia sanzionata per legge proclamata nella forma legale negli Stati rispettivi, e la cui applicazione non sia indipendente dallo Stato e nazionalità delle persone o delle cose.

In fede di che firmano la presente in duplicato il dì ventitre dicembre del 1874.

IPP. GARROU.
J. DE LA RIVA AGUERO.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui soprascritto trattato, seguito da una Dichiarazione, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo osservare inviolabilmente.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Gran Sigillo delle Nostre armi.

Date a Roma, addì ventisette del mese di giugno, l'anno del Signore milleottocentosettantotto e del Nostro Regno il primo.

UMBERTO.

Per parte di S. M. il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
incaricato della reggenza del Ministero degli Affari Esteri
B. CAIROLI.

NB. Lo scambio delle ratifiche fu eseguito in Lima addì 7 novembre 1878.

Il Num. **4690** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 14 gennaio 1879, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il 4° Collegio di Palermo n. 299;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 4° Collegio elettorale di Palermo n. 299 è convocato pel giorno 9 febbraio 1879 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1879.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Il N. **4691** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 14 gennaio 1879, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Ceva n. 156;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Ceva n. 156 è convocato pel giorno 9 febbraio 1879 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1879.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Il N. **4689** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta l'istanza del comune di Atrani, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Amalfi n. 337, separatamente da quella principale del Collegio stesso, cui fu fino ad ora unito;

Ritenuto che il comune di Atrani conta 210 elettori, numero questo molto superiore al minimo stabilito dall'articolo 64 della legge sopracitata;

Considerando che, istituendo una sezione elettorale in Atrani si rende più facile l'esercizio del diritto elettorale ad un ragguardevole numero di elettori;

Sulla proposta del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Atrani è separato dalla sezione principale del Collegio elettorale di Amalfi, e formerà una sezione distinta dello stesso Collegio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1879.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Il Numero **MMLIV** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto il testamento del 3 febbraio 1791 e successivi codicilli 3 aprile 1792 e 13 giugno 1794, con i quali il fu sacerdote Girolamo Callerio disponeva un legato di lire 533 32 annue, a favore dei poveri del comune d'Inzago, dopo che fossero cessati due assegni vitalizi da esso determinati;

Vista la domanda del parroco *pro tempore* d'Inzago, chiamato dal testatore alla erogazione dei sussidi, con la quale invoca la costituzione del Pio lascito in Ente morale, essendo venuti a cessare i due menzionati vitalizi;

Visto il progetto di statuto organico del legato stesso, presentato dal detto parroco per la Nostra sanzione;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Milano in data 20 settembre 1878;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Pio legato, come sopra disposto dal fu sacerdote Girolamo Callerio, a favore dei poveri del comune d'Inzago (Milano), è eretto in Ente morale.

Art. 2. È approvato lo statuto organico del suddetto Pio legato portante la data 3 settembre 1878, composto di numero undici articoli e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1878.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con RR. decreti dell'8 dicembre 1878:

Corrado Felice, ufficiale d'archivio di 1ª classe nelle Intendenze, nominato ufficiale di 1ª classe nel Ministero delle Finanze;

Francia Gio. Battista, id. di 2ª classe id., id. di 2ª classe id.

Con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1878:

Tobone Giovanni, vicesegretario di 1ª classe, in aspettativa, richiamato in servizio nell'Intendenza di Torino.

Con RR. decreti del 26 dicembre 1878:

Di Carlo avv. Gioacchino, nominato sostituto avvocato erariale di 5ª classe a Palermo;

Rossi cav. dott. Vincenzo, procuratore di 2ª classe nella Avvocatura erariale di Venezia, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Roselli cav. avv. Carlo, sostituto procuratore di 1ª classe id. di Firenze, nominato procuratore di 2ª classe ivi;

Allegretti avv. Cesare, id. di 2ª classe id. di Firenze, promosso alla 1ª classe;

De Amicis avv. Gaetano, id. id. di Napoli, id.;

Migliorini dott. Migliorotto, id. di 3ª classe id. di Firenze, promosso alla 2ª classe;

Clementini avv. Paolo, id. id. di Venezia, id. e traslocato a Genova;

Della Valle avv. Benedetto, sostituto avvocato di 5ª classe a Genova, nominato sostituto procuratore erariale di 3ª cl. ivi.

Con RR. decreti del 2, 5, 9 e 12 gennaio 1879.

Buoninsegni comm. Ferdinando, direttore capo di ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Manaresi Carlo, ufficiale di 3ª classe id., promosso alla 2ª classe;

Consigli Cesare, abilitato per esame, nominato ufficiale di 3ª classe nel Ministero delle Finanze;

Pinelli-Rizzuto Tommaso, vicesegretario di 1ª classe nella Corte dei conti, promosso in seguito ad esame a segretario di 2ª classe;

Picco Germano, id. id. in aspettativa, richiamato in servizio;

Humbely Giuseppe, id. di 2ª classe id. id., id.;

Vinattieri Tito, id. id., collocato in aspettativa per motivi di salute;

Marinelli cav. Stefano, primo segretario di 2ª classe nell'Intendenza di Pesaro, promosso alla 1ª classe;

Cava Paolo, segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle Finanze, nominato ragioniere di 1ª classe nella Intendenza di Pavia;

Azzati Luigi, economo magazziniere di 1ª classe nell'Intendenza di Sassari, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Berni conte Federico, già applicato nelle Avvocature erariali, nominato ufficiale d'archivio di 3ª classe nell'Intendenza di Napoli.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di geodesia teoretica, vacante nella R. Università di Roma.*

A forma dell'articolo 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di geodesia teoretica, vacante nella Regia Università di Roma.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 20 del mese di marzo p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Conviene che le pubblicazioni sieno presentate in cinque esemplari acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, 16 gennaio 1879.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

REAL COLLEGIO DI MUSICA DI NAPOLI

Avviso.

È aperto il concorso in questo Collegio per 26 posti di alunni a posto franco, distribuiti nei seguenti rami di studi principali, cioè:

Due di composizione, cinque di canto, uno di pianoforte, cinque di violino, tre di violoncello, due di contrabbasso, uno di fagotto, uno di flauto, due di oboe, uno di clarino, due di trombone, uno di arpa.

I relativi esami d'idoneità degli aspiranti saranno dati nel locale del Collegio nei giorni seguenti:

Composizione — 3 febbraio 1879 alle ore 9 ant.;

Violino, violoncello e contrabbasso — 4 febbraio 1879 alle ore 9 ant.;

Canto — 5 febbraio 1879 alle ore 9 ant.;

Pianoforte e arpa — 7 febbraio 1879 alle ore 9 ant.;

Fagotto, flauto, oboe, clarino e trombone — 8 febbraio 1879 alle ore 9 ant.

Per norma dei giovani e dei loro genitori e rappresentanti si trascrivono qui sotto gli articoli dei vigenti regolamenti concernenti gli alunni a posto gratuito.

Per l'ammissione al Convitto è necessario presentare al presidente del Collegio una domanda non più tardi del 1º febbraio 1879 corredata dei seguenti documenti:

Fede di nascita;

Attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale sostenuto;

Attestato di buona costituzione fisica;

Gli alunni dovranno essere cittadini italiani, e dovranno dare un saggio pratico dello studio principale cui intendono applicare, e di elementi di lettere italiane;

L'età loro è determinata fra i dodici e i quattordici anni, purchè in questo ultimo caso il giovane sia tanto innanzi allo studio della musica da poter compiere il suo corso a venti anni; eccettuati gli alunni di canto, i quali saranno ammessi anche ad una età maggiore, quando abbiano voce sviluppata e formata, e potranno rimanere in Collegio fino all'età e secondo le forme volute dallo statuto;

Potranno anche nel modo medesimo essere esentati dalle condizioni di età i giovani che dimostrassero un merito ed una capacità straordinaria per la musica;

Dovranno altresì avere un corredo sufficiente di biancheria per la persona propria e pagare alla loro entrata per una volta tanto lire centoventi.

Napoli, 7 gennaio 1879.

Il Segretario F. BONITO.

Il Presidente DUCA DI BAGNARA RUFFO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* ha un articolo in risposta ad un altro del *Daily News*. Il giornale della City constata che gli avvenimenti ed il successo compiuto dalle truppe inglesi nell'Afghanistan hanno smentito le sinistre previsioni degli avversari del governo. Queste predizioni hanno tanto maggiormente allarmato il paese, secondo il *Times*, in quanto che provenivano da persone competenti e da antichi ministri od ufficiali dell'esercito delle Indie e che i capi responsabili della opposizione se ne sono fatti eco in Parlamento.

Il *Times* ammette come incontestabile il successo finale della spedizione e riproduce in proposito talune informazioni della *Quarterly Review* dalle quali apparirebbero esattamente gli intendimenti del governo sull'Afghanistan. Secondo le indicazioni di questo foglio l'Inghilterra esigerebbe che le relazioni estere dell'Afghanistan fossero lasciate interamente a sua discrezione. Un inviato e degli impiegati inglesi verrebbero installati a Cabul con una missione politica, ma non amministrativa. Il governo di Cabul dovrebbe abbandonare tutti i suoi diritti di alta sovranità sulle tribù confinarie come quelle degli afridi e dei mamhunds. In quanto a terri-

torio l'Inghilterra non si annetterebbe che le gole che dominano il paese, il passo di Kayber, quelli di Quettah e di Khojak e la valle di Kurum.

Secondo un dispaccio da Taschkend del 13 gennaio al *New York Herald*, l'invito mandato dal generale Kauffmann all'emiro Sheere-Alì di recarsi in quella città non poteva giungere al principe afghano che oggi, 18 gennaio, cosicchè l'emiro non potrà trovarsi a Taschkend che il 5 del mese entrante. Il dispaccio dice che l'emiro è preceduto da nove elefanti e duemila cavalli che portano le sue donne, il suo tesoro ed i suoi bagagli. L'emiro riceve quotidianamente notizie da suo figlio Yakub, al quale da varie parti si attribuisce il proposito di usurpare il posto di suo padre. In una sua lettera ai generali inglesi Yakub-Khan scrisse che Sheere-Alì partendo da Cabul non vi lasciò che novecentomila dollari.

Un telegramma da Pietroburgo, ricevuto dalla *Presse* di Vienna, annunzia che la Russia ha formalmente rifiutata all'Emiro la sua mediazione nel di lui attuale conflitto coll'Inghilterra.

Il *Times* pubblica un articolo sulla denunzia dei trattati di commercio. Il foglio inglese si pronunzia calorosamente in favore del libero scambio; però accenna anche all'eventualità di un aumento dei diritti di entrata sui vini e sugli spiriti in Inghilterra affine di accrescere i proventi del Tesoro britannico, e giudica una tale misura siccome perfettamente legittima, e non ci vede nulla di contradditorio coi principii di libero scambio.

Detto poi che i benefizi di un commercio cresciuto coll'Inghilterra sono apprezzati in tutta la Francia, il *Times* conchiude il suo articolo con queste riflessioni: " Noi siamo dei così grandi importatori di prodotti agricoli della Normandia e della Brettagna, abbiamo un così vivo commercio colla Gironda e colla Charente, che ogni misura la quale tendesse a diminuire le proporzioni dei nostri traffici coll'ovest e col nord della Francia solleverebbe immediate opposizioni. I dipartimenti costieri sono precisamente quelli coi quali i repubblicani hanno bisogno di usare maggiori riguardi. È là che la tradizione dell'impero dura tuttavia e che l'opposizione si renderebbe più formidabile. La Repubblica ha dei legami che la obbligano ai principii liberali commerciali dell'impero, e finchè le inclinazioni e gli interessi vanno del paro, noi non abbiamo nulla da temere, e la fiducia nostra è che il governo e le Camere francesi mostreranno più apertamente che mai la loro adesione ai principii del libero commercio. „

Un telegramma da Costantinopoli del 15 gennaio, pubblicato dalla *Politische Correspondenz* di Vienna, annunzia che l'ambasciatore russo presso la Sublime Porta, principe Lobanoff, ha ricevuto da Pietroburgo istruzioni favorevoli relativamente ai negoziati per la conclusione del trattato di pace tra la Russia e la Turchia, e che in conseguenza si riteneva generalmente che la conferenza che doveva aver luogo lo stesso giorno 15 tra i plenipotenziari russi e turchi sarebbe stata l'ultima.

La Porta ritiene tanto imminente la sottoscrizione del trattato di pace, che ha già nominato Selami pascià a comandante delle truppe che dovrebbero occupare Adrianopoli 15 giorni dopo la detta soscrizione.

Abdi pascià fu nominato comandante delle truppe turche ai confini della Grecia.

La Camera dei deputati di Vienna ha incominciata la discussione del trattato di Berlino. Dalle discussioni che ebbero luogo preventivamente nella rispettiva Commissione si rileva essere due le proposte che formano la base della discussione alla Camera. La maggioranza della Commissione propone l'accettazione pura e semplice del trattato, mentre la minoranza, proponendone pure l'approvazione costituzionale, vuole però si aggiunga un biasimo a quella politica che condusse all'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina.

L'approvazione del trattato non può quindi esser messa in dubbio, dacchè da ogni parte si tiene conto del fatto compiuto.

La quistione di diritto pubblico, se il trattato di Berlino abbisogni dell'approvazione del Consiglio dell'impero, è stata risolta in ambedue le proposte nel senso che il Parlamento è competente a decidere sull'accettazione o meno del detto trattato, mentre il governo parte dal semplice punto di vista che unicamente per l'annessione di Spizza, il trattato abbisogni dell'approvazione del Consiglio dell'impero, e questo punto di vista verrà sostenuto dal governo anche nella discussione alla Camera.

La Camera dei deputati di Prussia continuò il giorno 16 la discussione del bilancio dei culti.

Riguardo al capitolo che concerne l'insegnamento elementare, il ministro dei culti ha energicamente respinto l'opinione che la base della educazione, cioè la religione, sia stata trascurata sotto la sua amministrazione. Si è istituito un rapporto frà il riordinamento della istruzione primaria operatosi nei sei ultimi anni, e i mali della società, gli attentati della democrazia socialista. Gli elettori democratici socialisti sono, disse il ministro, troppo adulti perchè la di lui amministrazione possa avere su di loro qualsiasi influenza. Hoedel, allevato sotto il regolamento precedente, aveva il cervello saturo di cantici e di massime ascetiche.

Il ministro rammentò la severa disciplina pietista a cui i seminari erano soggetti e le critiche indignate della stampa di quell'epoca sul regolamento della istruzione primaria. Sotto quel regolamento l'amore della religione andò perduto. Il ministro disse di essersi adoperato per far rinascere questo amore. I mezzi che egli impiegò per tale scopo furono l'aumento e il miglioramento delle scuole; una migliore istruzione data ai maestri e degli avvedimenti per una feconda istruzione religiosa.

Sotto la sua amministrazione 400,000 fanciulli ricevettero l'istruzione, della quale altrimenti essi non avrebbero potuto approfittare. Le cause delle miserie sociali devono essere ricercate in altre manifestazioni della vita moderna e nei costumi contemporanei che penetrarono anche fra i maestri.

Un giornale democratico-socialista disse che gli sforzi del ministro per consolidare le basi minacciate della società e dello Stato potranno essere più pericolosi alla democrazia socialista di quel che lo possa essere la stessa istruzione religiosa ordinata e diretta dallo Stato. Il ministro dichiarò di credere che affermando questo il giornale democratico-socialista abbia avuto ragione.

I giornali francesi recano il testo del discorso pronunciato dall'imperatore don Pedro III all'apertura del Parlamento brasiliano. Il discorso suona come appresso:

" *Augusti e degnissimi rappresentanti della nazione,*

" La riunione del Corpo legislativo è sempre un avvenimento lieto per le nazioni che si governano secondo le forme rappresentative.

" Aprendo la prima Sessione della legislatura attuale mi sento animato dalla più viva soddisfazione di trovarmi nel seno della rappresentanza nazionale.

" Come tutti i brasiliani spero pur io, che, animati di zelo per la causa pubblica, voi contribuirete al bene della nazione, imprimendo ai vostri lavori un carattere d'utilità nella misura dei vostri lumi e del vostro patriottismo.

" Conoscendo la parte che avete preso agli avvenimenti che interessano la mia dinastia, ho il piacere di annunziarvi la nascita del principe don Luigi, secondo figlio della principessa imperiale, mia amatissima figlia, e del mio onoratissimo genero, il conte d'Eu.

" Ho la soddisfazione di annunziarvi che la tranquillità pubblica di cui l'impero gode felicemente da tanti anni, si mantiene inalterata, prova incontrastabile del progresso che ha fatto lo spirito d'ordine grazia alla pratica delle nostre istituzioni.

" Le relazioni tra il Brasile e le potenze estere continuano sullo stesso piede di mutua benevolenza.

" Abbiamo conchiuso i seguenti accordi diplomatici: convenzione postale colla Repubblica del Chilì; trattato di estradizione colla Germania; trattato addizionale di estradizione col Belgio; convenzione consolare colla Spagna; adesione del Brasile alla convenzione telegrafica internazionale conchiusa a Pietroburgo.

" La salute pubblica non è stata soddisfacente, ma abbiamo motivo a sperare che in seguito alle misure prese e col favore dell'Altissimo le condizioni sanitarie miglioreranno.

" Il flagello della siccità devasta da più di due anni una parte notevole del nord dell'impero, ciò che affligge profondamente il mio cuore. Allo scopo di attenuare le conseguenze di una sì grande calamità, il governo ha impiegati i mezzi in suo potere, facendo delle frequenti spedizioni di derrate e procurando lavoro.

" Essendosi riconosciuta la necessità di sostituire al sistema elettorale in vigore quello dell'elezione diretta, è urgente che voi decretiate la riforma costituzionale per mezzo della quale il concorso dei cittadini, che hanno la capacità di esercitare un diritto così importante, contribuisca efficacemente a realizzare il sistema rappresentativo. Siccome questo punto è di un'importanza superiore, lo raccomando al vostro esame illuminato.

" La situazione economica dei mercati europei, l'aumento delle nostre spese, provocato dalla fiducia eccessiva nei benefizi prossimi dei miglioramenti materiali, la diminuzione delle entrate, dovuta allo stato anormale di alcune provincie, ed i sacrifizi che si sono dovuti fare per soccorrerle, hanno imbarazzata la situazione delle nostre finanze.

" Restringere le spese pubbliche per quanto è possibile, particolarmente nella parte che non si riferisce direttamente alla produzione; creare delle nuove fonti di entrata allo scopo di ristabilire l'equilibrio tra le entrate e le spese; decretare il bilancio in condizioni che non permettano di oltrepassare le spese votate, ed osservare con religioso scrupolo gli impegni dello Stato, tale è il dovere imperioso dinanzi al quale non è permesso ai poteri pubblici di esitare.

" Se il governo persevera nell'osservanza della più severa economia, e nella rigorosa custodia del denaro pubblico, e se riceve da voi un aiuto indispensabile, ho fiducia che le difficoltà attuali saranno rimosse e che il Brasile procederà per la via della prosperità verso un brillante avvenire.

" La Sessione è aperta. "

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 17. — Il *Journal Officiel* pubblica una nota, la quale conferma che fu accordata la grazia a 2245 individui condannati pei fatti della Comune. Restano ora nella Nuova Caledonia soltanto 1067 condannati.

I giornali repubblicani criticano la dichiarazione ministeriale, e la trovano insufficiente.

Parigi, 18. — Nei circoli parlamentari si crede che, malgrado il linguaggio dei giornali repubblicani, il ministero potrà avere alla Camera una maggioranza nella prossima seduta di lunedì.

Londra, 17. — Il *Times* ha da Berlino:

« Assicurasi che la Russia tratti attivamente per ottenere una proroga dell'occupazione dopo il 3 maggio. L'Austria vi acconsentirebbe. »

Londra, 17. — Ieri fu celebrata una messa solenne pel Re Vittorio Emanuele nella Chiesa italiana di Hatton Gardon. Vi assistevano il conte Menabrea e tutti i membri dell'Ambasciata e del Consolato italiano.

Macerata, 17. — L'Associazione liberale monarchica commemorava oggi l'anniversario del trasporto funebre del Re Vittorio Emanuele dal Quirinale al Pantheon. Vennero letti due applauditi discorsi, e fu eseguito un inno egregiamente musicato dal maestro Panizza.

Vienna, 17. — Oggi si è riunito il Consiglio dei ministri, sotto la presidenza dell'Imperatore, per discutere un progetto di legge riguardante la Bosnia.

La *Corrispondenza Politica* ha da Costantinopoli:

« Le trattative fra la Russia e la Turchia sono avanzate fino alla redazione del documento di pace, ma rimane tuttora sospesa la quistione dell'indennità di guerra, che presenta ancora alcune difficoltà. Il trattato sarebbe eventualmente sottoposto domenica all'approvazione del Sultano e quindi sarebbe firmato dai plenipotenziari. »

La stessa *Corrispondenza* ha da Belgrado:

« Saranno create tre Legazioni: una per Pietroburgo e Berlino, l'altra per Londra e Parigi, e la terza per Cettigne. Nella Bulgaria la Serbia sarà rappresentata da un agente diplomatico. »

Bucarest, 17. — Callimaki Catargi andrà a Bruxelles e all'Aja per notificare l'indipendenza della Rumania ed ottenerne il riconoscimento.

Costantinopoli, 17. — Hafiz pascià fu nominato ministro di polizia.

Copenaghen, 17. — Il Folkething è convocato pel 31 gennaio.

Berlino, 17. — La *Post* dice che il principe di Bismarck in una privata conversazione dichiarò che gli è affatto indifferente

che il progetto riguardante il diritto disciplinare del Reichstag sia approvato intieramente o in parte, ma che ora è soltanto urgente d'impedire la propagazione dei discorsi dei deputati socialisti. Se il Reichstag crede di potere per ora fare a meno di questo progetto, il principe di Bismarck crede di avere fatto il suo dovere col presentarlo.

Versailles, 17. — Il Senato convalidò le elezioni di 49 senatori e quindi si aggiornò a martedì.

Parigi, 17. — Il *Temps* ed il *Journal des Débats* approvano in generale il programma del ministero, benchè la sua forma sia fredda. Questi giornali credono che una crisi ministeriale sarebbe inopportuna e pericolosa.

Il centro sinistro votò ad unanimità una dichiarazione la quale aderisce al complesso del programma ministeriale e dice di attendere con fiducia le spiegazioni e gli atti del gabinetto.

La sinistra moderata tenne pure una riunione, dalla cui discussione risultò che l'attitudine quasi unanime della sinistra sarebbe favorevole al mantenimento del ministero, se Dufaure acconsentisse ad accentuare le sue dichiarazioni in modo da correggere la insufficienza del programma.

L'Unione repubblicana dichiarò che credeva inutile di discutere il programma, vista la sfavorevole accoglienza da esso ricevuta, ed incaricò Floquet di prendere parte alla discussione di lunedì e di domandare specialmente alcune modificazioni nel personale dei pubblici funzionari.

L'estrema sinistra, riunitasi presso Louis Blanc, incaricò Madier di portare lunedì alla tribuna le sue rivendicazioni.

Londra, 18. — Hicks Beach, ministro delle colonie, in un banchetto di conservatori, pronunziò un discorso, nel quale difese la politica orientale del governo, disse che le relazioni dell'Inghilterra colla Russia e con tutte le altre potenze sono soddisfacenti, e che la guerra coll'Afghanistan è effettivamente terminata. Parlando quindi della depressione del commercio, il ministro disse che l'industria inglese trovasi spostata nei mercati d'Europa e di America, quindi il governo procurerà di sviluppare gl'interessi inglesi nelle colonie d'Africa e di estendere l'influenza dell'Inghilterra nel continente africano.

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE MODENESI

Tornata del 14 dicembre 1878.

Il segretario dà lettura di un lavoro presentato dal signor ingegnere Giovanni Messori-Roncaglia, che ha per titolo il *Santuario di Fiorano ed il suo architetto Bartolomeo Aloisio Avanzini.* — Dopo un proemio che accenna all'amenità dei colli fioranesi cantati dal Peretti e che offrirono tante volte gradita stanza nella stagione autunnale al Muratori, al Tiraboschi e ad altri uomini illustri, il signor Messori entra a parlare delle vicende a cui andò soggetto il paese devastato dalle guerre che portarono nel 1325 la distruzione di quel castello. Narra come fra gli avanzi del medesimo essendo rimasta intatta la sacra imagine di una Madonna dipinta nel muro, venne questa in tanta venerazione, che si progettò collocarla in un Santuario da essere eretto sopra luogo con le offerte largite dai devoti. Che volendo porsi ad effetto il pio divisamento, ne fu dato l'incarico all'Avanzini, celebre architetto romano, chiamato allora dal duca Francesco I a Modena per innalzarvi il suo magnifico palazzo. — Ed è intorno a quel Santuario, incominciato nel 1635 e condotto con molta maestria dall'Avanzini, che il disserente ci offre particolareggiata descrizione, accompagnata da osservazioni e giudizi di merito artistico.

Il Segretario: ANTONIO CAPPELLI.

NOTIZIE DIVERSE

Omaggio della Colonia italiana a Chicago. — La Colonia italiana di Chicago (Stati Uniti d'America), nella luttuosissima circostanza della morte di S. M. Vittorio Emanuele II, riunitasi in assemblea generale, deliberava di offrire a S. M. Umberto I un'effigie del compianto Monarca, quale testimonianza di profondo cordoglio per il tristissimo avvenimento, e quale dimostrazione di attaccamento alla gloriosa Dinastia di Savoia.

L'esecuzione di quella deliberazione venne affidata esclusivamente ad artisti italiani, i quali non solamente riprodussero con molta rassomiglianza in un drappo di seta le nobili sembianze del defunto Re, ma allestirono ancora un bell'astuccio in ricamo ed una elegante scatola in mogano per rinchiudervi il quadro.

Il ritardo al compimento di tali lavori fu cagionato dalla circostanza che essendo gli stessi artisti addetti a Stabilimenti fissi, dovettero limitarsi a disimpegnare il loro assunto nelle ore di riposo.

La cassetta contenente gli accennati lavori venne non ha guari trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri a quello della R. Casa, con l'invito di presentare a S. M. l'affettuoso omaggio della Colonia italiana a Chicago.

Regia Marina. — Il R. avviso *Staffetta* è giunto a San Vincenzo (isola del Capo Verde) il 14 corrente; sappiamo che quella nave dovrà visitare alcuni porti delle coste occidentali del Marocco e far quindi ritorno nel Mediterraneo.

È giunto a Spezia il R. piroscafo *Dora* con carico di piastre di corazzatura imbarcate a Genova.

Sappiamo che il R. incrociatore *Cristoforo Colombo* si tratterrà ancora per qualche mese alle Antille. Dopo avere visitato San Domingo nel mese scorso, fece ritorno a San Thomas il 3 del corrente.

Violini preziosi. — A Londra, nei giorni scorsi, ebbe luogo una vendita di 15 violini di Cremona, molti dei quali furono pagati prezzi elevatissimi.

Due violini del celebre Stradivario furono pagati 240 ghinee (6000 franchi) l'uno; ed un violino di Giuseppe Guarnerio, istrumento benissimo conservato e perfettissimo, trovò compratore a 600 ghinee (15,000 franchi), che è il prezzo più elevato che abbia finora mai raggiunto un violino di buon autore.

Le ferrovie a cavalli in Inghilterra. — Da un rapporto stato testè pubblicato dal *Board of Trade* resulta che attualmente nel Regno Unito vi sono 58 linee di *tramways* autorizzate dal Parlamento. Le Compagnie dei *tramways* anzidetti hanno in circolazione 1124 vetture e 9222 cavalli.

La luce elettrica in California. — È assai probabile che fra breve San Francisco sia la prima città di cui tutte le strade siano illuminate a luce elettrica. Infatti, *Le Démocrate* ci apprende che un ex-governatore di California si è recato in Europa appositamente per comperare i brevetti di parecchi sistemi d'illuminazione elettrica, nonchè le macchine e gli apparecchi per l'illuminazione di tutta la città di San Francisco, macchine e apparecchi che trovansi già a Nuova York, e che dovranno spedirsi nella capitale della California subito che si possano mettere a posto.

La città di San Francisco sarà anzitutto divisa in vari distretti di una estensione che varierà da uno a tre miglia; in ognun di quei distretti si stabilirà una macchina Gramme, abbastanza forte per potere produrre la necessaria corrente elettrica. I fili potranno essere rinchiusi entro tubi, oppure venire tesi sopra i tetti delle case. I condotti di gas nelle case potranno benissimo servire per

quei fili, ma i becchi da gas dovranno essere sostituiti da becchi elettrici, che saranno accesi e spenti con la massima facilità, e che avranno la forza di circa quaranta candele.

L'uso di paralumi per attenuare la luce non sarà necessario se non quando, stante una corrente troppo forte, la luce elettrica fosse troppo viva.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Continuazione e fine — Vedi il numero di ieri

II.

Andremmo troppo per le lunghe volendo enumerare i provvedimenti presi finora ed i rimedi sperimentati contro la filossera. Oltre il solfuro di carbonio, si adoperò il solfo carbonato di potassio, con insoffiatori, aspiratori, tubi sotterranei, proiettatori; si indurì il suolo intorno alla radice della vite con mezzi chimici o meccanici; si ricorse alla sommersione; si credette all'efficacia di certe piante, destinate a scacciare l'insetto, e di certe altre destinate ad attrarlo; in talune località si procedette a modificare i sistemi di coltura perchè la vite potesse innalzarsi e la sua radice ingrossarsi ed abbarbicarsi più salda.

Tutto ciò non valse gran cosa, ma tuttavia ridurremo anche coll'on. Torelli, a quattro i rimedi che diedero qualche parziale risultato. E questi sono: la *sommersione delle vigne*; l'*uso di insetticidi;* la *sostituzione delle viti americane alle viti europee;* la *distruzione delle vigne infette con susseguente trattamento di sostanze insetticide.*

Vediamo come si potrebbero applicare fra noi siffatti rimedi. Anzitutto la sommersione delle vigne non ammette che un' applicazione limitata anche in Francia, e fra noi riuscirebbe provvedimento illusorio, perchè le pianure a viti, e che diano eccellenti vini, sono rare eccezioni in Italia; è dalle colline e dalle pendici dei monti che si traggono i grappoli più pregiati.

La distruzione delle vigne infette con susseguente trattamento di potenti insetticidi è ottimo rimedio; con esso si uccide l'ammalato allo scopo di preservare i sani; può essere di somma utilità al primo apparire del flagello in un dato luogo. Ma qui gioverà notare che il rimedio non sarà mai applicato volontariamente dai proprietari delle vigne infette; dovendo essere loro imposto e naturalmente devesi rifondere ad essi il danno subìto pel bene di tutti.

Circa l'introduzione delle viti americane e del loro innesto con gemme tolte alle viti nostrali, molti credono che il rimedio contribuisca ad estendere il male. All'Esposizione di Parigi si vedevano bellissimi grappoli d'uva indigena, e fra essi di *pineau,* una delle uve che danno il miglior vino, e si diceva che erano state ottenute da viti innestate su ceppo americano ed in vigneti affetti della filossera. Ma la piena fede di molti è già scossa rispetto a questo rimedio, e dopo tutto non distruggendosi l'insetto, e non avendo la sicurezza che le viti innestate resistino agli attacchi dell'insetto, è chiaro non si risponde al quesito pel quale vennero proposti i cospicui premi cui accennammo più sopra.

L'uso degli insetticidi, specie del solfuro di carbonio, fu trovato efficace ed è poi applicabile per ogni dove. Ma la possibilità d'applicazione è dipendente dal prezzo del prodotto che si vuole salvare. Vale a dire che si tratta d'un rimedio costoso; vale a dire che è utile soltanto per quei vigneti che danno vino d'alto prezzo. Il solfuro di carbonio costa dai 45 ai 50 centesimi al chilogramma. Grande è la scala del quantitativo che si adopera e varia da 30 grammi per metro quadrato a 70, e ciò a seconda che si faccia una prima operazione per distruggere un'invasione, ovvero si continui come una precauzione indispensabile annuale per opporsi alla moltiplicazione che sta come perenne minaccia. Nel primo caso, un ettaro di terreno può richiedere anche un sacrifizio di 2000 e più lire; nel secondo caso, non mai meno di 300. Come adottar rimedio siffatto per vigne che danno vini che si vendono dalle 30 lire in giù per ettolitro?

L'on. Torelli si ferma sul rimedio radicale per eccellenza e più generalmente adottato: la distruzione delle vigne infette. È all'esempio della Svizzera che noi dobbiamo conformare la nostra azione riparatrice o preventiva. La Svizzera applicò il detto rimedio nel 1874 e lo seguì nel 1875, 1876 e 1877 con successo.

Finora, in complesso, si distrussero 16 ettari di vigneti.

E il dott. Fatio, cui si devono in gran parte le riunioni internazionali di Losanna e di Berna, alle quali prese parte non indifferente anche il Governo italiano, afferma che con questo sistema si sono salvate molte vendemmie.

Se infatti la filossera, aggiunge in via di commento l'onorevole Torelli, abbandonata a se stessa, avesse progredito in Isvizzera dal 1874 al 1878 nella stessa guisa che progredì in Francia, ben pochi vigneti esisterebbero ancora nei Cantoni di Ginevra e di Neuchâtel.

E l'Italia ha un interesse ben maggiore di quello che abbia la Svizzera per far ciò che quest'ultima ha fatto; cioè lo schiantamento delle prime vigne infette con successivo trattamento del terreno con mezzi insetticidi per assicurarsi meglio dell'esito. La Svizzera non ha badato a spese, pur di arrestare un male pubblico, pur di ritardare la fatal marea.

Quid agendum? Chi sosterrà questa spesa? si domanda l'on. Torelli parlando dell'Italia. Egli non esita a rispondere che se la Svizzera ha speso un 100,000 lire per quegli esperimenti, l'Italia può dedicarvi per esempio un milione, chiamando a parte le provincie invase ed i proprietari.

" Si dirà, come si disse in Parlamento, che lo Stato non indennizza i mancati raccolti del riso pel brusone e dell'olio per il verme che corrode il frutto, e che quindi non deve procedere diversamente per la filossera. Ma il ragionamento non è esatto. La ragione per cui lo Stato non può combattere a sue spese il brusone e la malattia dell'olivo si è perchè è cosa impossibile; se dipendessero da una invasione che si può circoscrivere, farebbe male il non farlo. Che fece rapporto alla crittogama? facilitò il prezzo di trasporto dello zolfo. Venne in aiuto nel modo che solo era possibile; qui si presenta un modo diverso per la natura del male; per qualche tempo almeno è possibile il circoscriverlo, il frenarne la marcia; quel tentativo si deve fare, e vi è tutto l'interesse di farlo. Quando la filossera avrà ridotto in miseria migliaia e migliaia di proprietari, il danno si sentirà indirettamente anche dall'erario pubblico; il prevenirlo, per quanto è possibile, è un guadagno anche per esso. "

Non c'è da muovere obbiezioni a questi ragionamenti dell'onorando uomo. Solamente col conservare la ricchezza loro ai cittadini si serba in essi la possibilità di pagare le imposte.

Le conclusioni della Memoria dell'on. Torelli sono veramente pratiche e attestano della sua sollecitudine pel bene pubblico, non disgiunta da una profonda conoscenza dello argomento. Importa provvedere senza dilazione, dice l'onorevole Torelli, affinchè l'Italia attraversi, col minor danno che sarà possibile, la gran burrasca che ci sta vicina. Ma per ciò che conviene e bisogna fare si faccia ne' modi legali. Qui vuolsi una legge che autorizzi il Governo ad entrare nelle proprietà coltivate a vite per praticarvi quei provvedimenti che si crederanno opportuni, compresa la distruzione, ed obbligare, bisognando, al concorso privati, comuni e provincie. Converrebbe pure creare un Comitato centrale, la cui sfera d'azione comprendesse tutta Italia, e sotto di questo dei Comitati provinciali, il primo da nominarsi dal Governo, gli altri dalle provincie, precisamente come adoperò la vicina Svizzera.

" Non si tema di allarmare le popolazioni, aggiunge l'onorevole Torelli; gli allarmi che conviene evitare sono quelli che risguardano l'esistenza, la salute, ma per ciò che risguarda le sostanze si può anche largheggiare nelle precauzioni, ed io vorrei aver la convinzione di veder un po' nero, come suol dirsi, ma non l'ho; quanto ho veduto e quanto ho appreso mi convince che il male del quale è minacciata l'Italia è grande, e non conviene illudersi; esso può impiegare ancora alcuni anni a spandersi, ma fossero pure dieci o quindici, che sono mai? Sono spazi di tempo lunghi nella vita fugace di un individuo, ma sono un nulla nella vita di un popolo. Ora importa che Governo e privati, che gli uomini della scienza e della stampa tutti si uniscano per combattere l'inevitabile flagello; il guadagnar tempo è già molto, verrà il rimedio, ne ho la convinzione, e con me uomini ben più competenti. "

L'egregio Torelli si compiace di spingere arditamente lo sguardo al di là del tempo che avrà durato il flagello, e quando la filossera sarà resa innocua e ritorneranno i tempi normali. È cotesta una parte importantissima dell'opuscolo, perchè v'hanno confronti utili e insegnamenti che vorremmo ascoltati. Molti paesi ci dicono a chiare note, riguardo alla agricoltura, che gli uomini senza istruzione isteriliscono la terra. Come scriveva testè l'egregio Caccianiga, a proposito dell'Esposizione di Parigi, la migliore agricoltura si ottiene piuttosto coll'uomo istrutto, che col clima felice; le messi più abbondanti non si raccolgono nei migliori terreni, ma nei campi coltivati con maggiore intelligenza; i migliori vini non si ottengono dalle uve spremute nei paesi prediletti dal sole, ma dove la scienza ha sostituito i suoi processi alle manipolazioni dell'empirismo.

L'on. Torelli toglie pretesto dal fatto che la Francia ha perduto oltre 300 mila ettari di vigneti per la *phylloxera*, ma ne ha, nello stesso intervallo, acquistati oltre 120 mila per nuove coltivazioni, laonde potersi dire che quando il flagello sarà passato questa nazione attiva possederà più vigneti che ora non abbia, e supererà i 60 milioni d'ettolitri che dà attualmente; l'on. Torelli, ripetiamo, trae pretesto da questo fatto per piangere un pochino, e con ragione, sulle sventure nostre. Egli accenna al *male dei mali*, ovvero a quel maledetto baco che impedisce all'Italia di sviluppare su vasta scala le sue ricchezze agricole. Egli deplora l'inerzia, la pigrizia, il latifondo che, specialmente nel mezzogiorno della penisola, fa sì che l'amore al lavoro, fonte d'ogni benessere e scuola d'ogni moralità, sia sempre un pio desiderio.

Questa prospettiva d'una Francia che uscirà più gagliarda dalla burrasca recata dalla *phylloxera* e d'un'Italia che ne uscirà ancor più impoverita, è davvero affliggente. Ma contro i calcoli non valgono sforzi di lirismo patriottico. È vero, come la Francia, l'Italia, nella parte settentrionale, avrebbe volontà di aumentar le sue vigne malgrado il passaggio devastatore dell'insetto; ma il volere non è sempre potere; manca lo spazio coltivabile. Se noi guardiamo alla Liguria, al Piemonte, al Comasco, alla Valtellina, al Bresciano, è facile accorgersi che la vite non può aver maggiore e più proficua estensione. Non mancherebbe margine e terreno vergine nel mezzogiorno, ma per disgrazia nostra mancano colaggiù le gagliarde e sapienti iniziative. No, non si insulta una parte rispettabile dell'Italia nostra, deplorando, come fa l'onorevole Torelli, l'impero del latifondo, la possidenza concentrata in pochi, l'idea dominante che il *cafone* non debba possedere, gli interi villaggi posseduti da due o tre, la gran massa condannata a ricever leggi da pochi, il nessun amore al lavoro e la nessuna spinta oltre quella per saziare la fame.

Il segreto dell'attività in Francia è in gran parte dovuto alla suddivisione della proprietà, e si spiega benissimo che la Francia abbia già riparato in buona parte il danno prodottole dalla filossera, estendendo la coltivazione a tal segno, che mentre conta 300 mila ettari distrutti, conta 150 mila ettari di nuovi vigneti nel più prospero stato di vegetazione. Di contro a paesi rovinati, v'hanno altri che aumentano i loro prodotti, e quando a forza di esperimenti si sarà trovato il rimedio contro la filossera, avverrà che le provincie ora danneggiate ricupereranno i loro vigneti, e le provincie che hanno estesa la coltivazione faranno fruttare quanto più è possibile la vite, e così la Francia rimarrà sempre la dominatrice in Europa del mercato dei vini, e aumenterà tuttavia la già enorme cifra di 1,200,000 lire circa, che tale è valutato il prodotto dei suoi vini.

E non ha ragione, dopo ciò, l'onorevole Torelli di domandare con rammarico: che sarà dell'Italia quando il flagello della filossera avrà cessato di esser tale? Essa subirà, pur troppo, un umiliante confronto colla nazione vicina. Essa non potrà far nulla o poco, imperocchè dove l'uomo potrebbe manca il terreno, o dove il terreno ci sarebbe manca l'uomo.

Ad ogni modo, conveniamo tutti nel voto che l'on. Torelli manifesta nella chiusa della sua pregevolissima Memoria: faccia la Provvidenza che si trovi presto il rimedio contro la *phylloxera vastatrix*.

G. Robustelli.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 17 gennaio 1879 (ore 16 30).

Venti deboli e mare calmo o mosso. Scirocco fresco a Civitavecchia. Cielo coperto sul versante occidentale della penisola, in Sardegna e in alcune stazioni dell'Adriatico; sparso di nubi altrove. Pressioni diminuite fino a 3 mill. nel nord, nel centro e in Sardegna; aumentate nelle Puglie e nella Terra di Otranto; stazionarie altrove. Mare grosso a Valenza. Densa nebbia a Londra. Nel periodo decorso leggiere piogge a Cagliari e a Livorno; leggerissime a Bari. Probabile cielo in molti paesi annuvolato con qualche pioggia o vento fresco sul Mediterraneo occidentale.

Osservatorio del Collegio Romano — 17 gennaio 1879.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,3	761,3	760,1	760,4
Termomet. esterno (centigrado)	4,9	10,4	11,9	8,8
Umidità relativa...	86	70	66	73
Umidità assoluta...	5,56	6,57	6,83	6,19
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 0	N. 0	S. 1	E. 9
Stato del cielo......	9. quasi coperto da strati	8. cirri, veli	9. nuvolo	10. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente).
Termometro: Massimo = 12,1 C. = 9,7 R. | Minimo = 4,6 C. = 3,7 R.
Poche gocce di pioggia prima delle ore nove pomeridiane.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 18 gennaio 1879.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° luglio 1879	—	—	80 10	80 05	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1879	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0 - Emissione 1860/64	1° ottobre 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	90 30
Prestito Romano, Blount	„	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	88 55
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	90 20
Prestito Nazionale	1° ottobre 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	„	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	„	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	„	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de' Tabacchi	1° gennaio 1879	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	„	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1879	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	450 —
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1878	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2090 —
Banca Romana	1° gennaio 1879	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1200 —
Banca Nazionale Toscana	„	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 1879	500 —	250 —	472 50	472 —	475 —	474 50	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	„	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	702 —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1878	500 —	—	442 —	441 50	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° gennaio 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° aprile 1866	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° gennaio 1873	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1879	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° ottobre 1878	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	1° gennaio 1879	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	„	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° luglio 1878	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	618 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	109 82	109 57	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 66	27 61	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	—	22 13	22 11	— —
Sconto di Banca	5 0/0	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

Banca Generale 472 50 cont., 473, 473 50 fine.

Il Sindaco A. PIERI.

RIASSUNTO *della Situazione del dì 31 del mese di Dicembre 1878* del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000.
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875). . . . . L. 12,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio				Totale
Casse e riserva					L. 20,318,946 84
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta: a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 10,583,897 08	17,554,539 65		» 17,554,539 65
	id. maggiore di 3 mesi	» 390,095 23			
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 3,042 34			
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 6,577,505 »			
	Cambiali in moneta metallica	» »	»		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »			
Anticipazioni					» 7,066,704 75
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 5,573,667 69		» 6,465,371 04
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 689,391 40		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» 103,892 46		
	Effetti ricevuti all'incasso		» 98,419 49		
Crediti					» 16,062,290 97
Sofferenze					» 4,279,580 35
Depositi					» 15,355,667 03
Partite varie					» 2,580,629 16
				TOTALE	L. 89,683,729 79
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso					» 1,159,944 41
				TOTALE GENERALE	L. 90,843,674 20

PASSIVO.

Voce		Importo
Capitale		L. 9,600,000 »
Massa di rispetto		» 871,322 77
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa		» 31,768,184 »
Conti correnti ed altri debiti a vista		» 21,578,388 34
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» »
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 15,355,667 03
Partite varie		» 9,843,208 11
	TOTALE	L. 89,016,770 25
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 1,826,903 95
	TOTALE GENERALE	L. 90,843,674 20

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce		Importo
Oro		L. 9,038,345 »
Argento		» 4,085,696 70
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)		» 3,127 14
Biglietti consorziali		» 5,729,553 »
	RISERVA	L. 18,856,721 84
Biglietti di altri Istituti d'emissione		» 1,462,225 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» »
	CASSA	L. 20,318,946 84

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	124,483	L. 6,224,150 »
da L. 100	73,450	» 7,345,000 »
da L. 200	23,947	» 4,789,400 »
da L. 500	11,381	» 5,690,500 »
da L. 1000	7,421	» 7,421,000 »
	SOMMA	L. »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
da L. 1	99,263	L. 99,263 »
da L. 2	17,683	» 35,366 »
da L. 5	8,155	» 40,775 »
da L. 10	5,047	» 50,470 »
da L. 20	3,613	» 72,260 »
	TOTALE	L. 31,768,184 »

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 00 e la circolazione . . . . L. 31,768,184 00 è di uno a 2 647

Il rapporto fra la riserva » 18,856,721 84 (la circolazione L. 31,768,184 00 e gli altri debiti a vista » 21,578,388 34) » 53,346,572 34 è di uno a 2 819

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

		3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	4	4 1|2
Sulle cambiali pagabili in metallo	»	»	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	»	4	»
Per le anticipazioni su sete	»	4	»
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	»	»	»
Sui conti correnti passivi	»	»	»

Palermo, 8 gennaio 1879.

Visto — **IL DIRETTORE GENERALE**
E. NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

156

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del Tribunale civile di Velletri,

Nel giudizio di espropriazione promosso da Passerini Adelaide fu Giuseppe, vedova Ricci, di Cori, ammessa al gratuito patrocinio,

Contro Passerini Nicola, Francesco e Vincenzo fu Giuseppe, debitori, e Sauzzi Luigi, terzo pignorato, tutti di Sezze,

Fa noto al pubblico che nell'udienza del 6 marzo 1879 avrà luogo il secondo incanto per la vendita dei seguenti fondi posti nella città di Sezze e suo territorio:

1. Ambiente ad uso stalla a pianterreno della casa posta in Sezze, via De Magistris, n. 2, segnato in mappa col n. 806 rata, col tributo diretto di lire 3 35, confinante il vicolo Ricco, il marchese Rappini Mario ed i fratelli Francesco e Vincenzo Passerini.

2. Terreno vignato e cannetato, posto lungo la via di Roccagorga, a circa due chilometri da Sezze, segnato in mappa coi numeri 1446, 1447, 1448 e 1449, sezione 1ª, gravato dell'annuo canone di lire 8 06 2, della superficie di ettari 1 5 83, e contenente un casino di abitazione, col tributo diretto di lire 6 87.

3. Terreno olivato con piccola casa colonica lungo la strada delle Mole, a sei chilometri da Sezze, coi numeri di mappa 690 e 691, sezione 3ª, della superficie di ettari 2 19 80, col tributo diretto di lire 15 05.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 4579 80 ed in un solo lotto, ma se non vi fossero oblatori si proseguirà l'asta nella stessa udienza dividendola in tre lotti, ossia per ciascun fondo separato, e così pel prezzo di lire 447 30 pel primo fondo, lire 2633 59 pel secondo, e lire 1498 91 pel terzo.

L'oblatore dovrà depositare anticipatamente in cancelleria, oltre il decimo del prezzo a garanzia della offerta, lire 500 per le spese occorrenti nel lotto complessivo, ovvero lire 50 pel primo lotto, lire 300 pel secondo, e lire 150 pel terzo.

Velletri, lì 30 dicembre 1878.

206 Il vicecanc. VOLPI.

La Corte d'appello di Torino

Veduto il ricorso presentato per parte del conte Livio Benintendi del fu conte Carlo, nato a Mantova e residente in questa città, senatore del Regno, vedovo della contessa Teresa nata Tavola, tendente ad ottenere l'omologazione dell'atto di adozione 30 dicembre ultimo scorso;

Veduto il detto atto col quale il conte Livio Benintendi dichiarò di adottare in sua figlia la contessa Amalia Torre, moglie al cav. avv. Giacinto Cibrario, e questa col consenso del marito dichiarò di accettare di buon grado l'adozione;

Assunte le opportune informazioni;

Sentito il Pubblico Ministero in camera di consiglio,

Dichiara;

Si fa luogo all'adozione;

Mandando pubblicarsi ed affiggersi una copia del presente alla porta esterna del palazzo di questa Corte, e del Tribunale civile e correzionale di questa città, ed inserirsi nel Bollettino degli annunzi giudiziari e nel Giornale ufficiale del Regno.

Torino, lì 14 gennaio 1879.

All'originale:

Il Primo presidente Enrico — Notaio Capra vicecancelliere.

Per copia conforme all'originale,

Torino, 15 gennaio 1879.

293 Il canc. Avv. MARTINETTI.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto fa noto per ogni effetto di ragione che fin da oggi ha cambiato il suo domicilio e lo ha eletto in via della Rotonda, numeri 38, 39 e 40.

219 FRANCESCO CASANOVA.

COMUNE DI ORBETELLO

Avviso d'Asta.

Il segretario del comune di Orbetello,

Viste le deliberazioni del Consiglio e della Giunta municipale dei dì 5 e 19 dicembre 1878, debitamente approvate;

Veduto il verbale di deserzione d'asta di questa mane,

Rende pubblicamente noto che la mattina del dì 4 febbraio prossimo, a ore dieci, nella sala del palazzo comunale, avanti il signor sindaco, o chi per esso, si procederà col mezzo del pubblico incanto, previa estinzione della candela vergine, allo

Affitto delle Peschiere di Nassa e Fibbia e loro appartenenze.

1° L'affitto avrà il suo principio la notte del 19 marzo 1879, a ore 12, e durerà fino alle ore 12 del 19 marzo 1882, spirato il qual termine s'intenderà risoluto senza obbligo di precedente disdetta.

2° L'incanto sarà aperto sull'annuo canone di lire 14,000 pagabile a rate bimestrali anticipate, e resterà deliberatario il migliore offerente in aumento della somma stessa:

3° Gli attendenti allo incanto sono in obbligo di depositare a garanzia dell'asta e delle spese di contratto, che stanno tutte a carico dell'aggiudicatario, lire 500 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale, e di presentare un mallevadore solidale, come è prescritto all'art. 22 del capitolato d'appalto, che dovrà garantire il comune con un'ipoteca su beni stabili di lire 20,000, o con un deposito di equivalente rendita sul Debito Pubblico.

4° Tutte le condizioni che servono di base al presente affitto sono descritte nel capitolato d'appalto compilato dal Consiglio e dalla Giunta colle deliberazioni in principio accennate, ostensibili a chiunque nella segreteria municipale nelle ore di ufficio.

5° In questo secondo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

6° Per la presentazione delle offerte di miglioria, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, resta fissato il termine di 15 giorni successivi alla data dell'avviso di eseguito deliberamento, e scadrà alle ore 10 dell'ultimo di essi.

Dal Municipio di Orbetello, lì 16 gennaio 1879.

301 *Il Segretario*: ORESTE VIVARELLI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

AVVISO D'ASTA

per unico incanto e definitivo deliberamento.

Essendo stato presentato in tempo utile a questa Prefettura un partito di diminuzione del ventesimo al prezzo di lire 8292 24, al quale, giusta verbale del 12 dicembre 1878, fu deliberato lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sessennale manutenzione del tronco della strada Nazionale da Termini a Taormina, diramazione su Caltanissetta, compreso fra il Bivio Leonforte e la Stazione ferroviaria omonima, della lunghezza di metri 8730, esclusa la traversa di Leonforte,

Si reca a pubblica notizia che il giorno 28 gennaio corrente, alle ore 10 antimeridiane, si addiverrà, in una delle sale di questa Prefettura, avanti lo ill.mo signor prefetto, o chi per esso, all'incanto definitivo dell'appalto anzidetto, ad estinzione di candela vergine, qualunque sia il numero delle offerte, anco di una sola.

L'asta si aprirà sul canone annuo di lire 7877 63 a cui fu ridotto in seguito alla suddetta offerta di ribasso del ventesimo.

S'invitano perciò tutti coloro che vorranno attendervi di presentarsi nel giorno, ora e luogo avanti indicati per fare il loro partito in ribasso al prezzo d'asta.

L'impresa resterà deliberata al migliore offerente sotto l'espressa osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 6 luglio 1878, visibili assieme alle altre carte del progetto nella Prefettura di Catania dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane di ogni giorno.

La manutenzione comincierà il 1° aprile 1879 e continuerà fino al 31 marzo 1885.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della stessa:

a) Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale.

b) Esibire la ricevuta della Cassa della R. Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 830 in garenzia dell'asta.

La cauzione definitiva è fissata a metà dell'annuo canone di deliberamento, in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno valutabile a corso di Borsa nel giorno dell'effettuato deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di dieci giorni successivi all'aggiudicazione definitiva stipulare il relativo contratto con cauzione presso quest'ufficio di Prefettura.

In caso d'inadempimento perderà la somma depositata in garenzia dell'asta, e l'Amministrazione resterà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a di lui danno e spese.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, copie e marche da bollo sono a carico dello appaltatore.

Catania, li 6 gennaio 1879. **Per la R. Prefettura**

299 *Il Segretario*: G. Avv. RONSISVALLE.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MOLISE

AVVISO DI PRIMO INCANTO per lo appalto della manutenzione sessennale della strada provinciale Aquilonia, della lunghezza di metri 52450, che dal ponte delle Pesche presso Isernia va a terminare all'abitato di Agnone, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 420 a chilometro, che corrisponde al complessivo premio annuale di lire 22,029.

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno di giovedì, 6 dello entrante mese di febbraio, all'ora di mezzodì, si procederà in quest'ufficio di Prefettura, innanzi all'illustrissimo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o a chi lo rappresenta, al primo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, per lo appalto della manutenzione di detta strada pel sessennio dal 1° giugno 1879 a tutto maggio 1885, sul canone annuo di lire 22,029, sotto l'osservanza del capitolato presentato dall'ufficio tecnico nel 25 novembre 1878, debitamente approvato, serbate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852.

L'appalto di cui si tratta ha per oggetto di conservare la strada in tutti i tempi a comodissimo passaggio, e nel perfetto stato di consegnazione, dovendo così essere restituita al termine del periodo suddetto.

Le schede di offerta, scritte su carta da bollo da lira una, suggellate e firmate dagli offerenti, dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso di un tanto per cento che s'intenderà portare al prezzo suindicato. E l'appalto rimarrà provvisoriamente deliberato a colui che avrà superato o raggiunto il ribasso che risulterà dalla scheda di ufficio.

Per essere ammesso allo esperimento d'asta ciascun concorrente dovrà esibire contemporaneamente alla propria scheda suggellata: 1° un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dal sindaco del comune di domicilio del concorrente medesimo, e legalizzato dal prefetto della rispettiva provincia; 2° l'attestato di un ingegnere capo del Genio civile governativo, o di un ufficio tecnico provinciale, rilasciato da non più di sei mesi, che assicuri di avere l'aspirante, o la persona che sarà da lui incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità i lavori, la capacità necessaria per lo eseguimento di opere stradali.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà inoltre ogni concorrente esibire insieme alla scheda la quietanza del deposito di lire millecinquecento fatto nella Cassa provinciale in moneta, o biglietti di Banca aventi corso legale, oppure in titoli di rendita pubblica al latore valutati al corso di Borsa. Il quale deposito verrà restituito ai concorrenti appena chiusi gl'incanti, ad eccezione di quello appartenente al deliberatario cui sarà restituito quando nella stipulazione del contratto, da aver luogo entro due mesi, avrà prestata la cauzione definitiva, equivalente all'importo di un'annata di estaglio, depurato del ribasso d'asta. E questa cauzione definitiva dovrà costituirsi negli stessi valori indicati per la cauzione provvisoria.

Nella stipulazione del contratto il deliberatario dovrà presentare un individuo di soddisfazione dell'Amministrazione provinciale, il quale assumerà gli stessi obblighi del primo, per adempierli in tutto il periodo dell'appalto; al quale effetto dovranno entrambi eleggere il proprio domicilio presso un notaio residente in Campobasso. Non presentandosi l'impresario alla stipulazione suddetta dietro invito che gliene sarà fatto, oppure se non desse la cauzione definitiva, quella provvisoria rimarrà devoluta a benefizio dell'Amministrazione provinciale, la quale sarà facoltata a procedere a nuovo appalto in danno di lui.

Sono a carico dell'ultimo deliberatario tutte le spese d'asta, di registro, bollo e copie del contratto.

Il capitolato è visibile nella segreteria di questa Deputazione in tutte le ore di ufficio.

Il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso, non inferiore del ventesimo, scadrà all'ora di mezzodì del giorno 21 del detto mese di febbraio p. v.

Campobasso, 13 gennaio 1879.

Per la Deputazione Provinciale

290 *Il Segretario Capo*: A. RICCIUTI.

MUNICIPIO DI MARINO

Avviso di secondo incanto a termini abbreviati.

Essendo riescito deserto il primo incanto, si rende noto che nel giorno di giovedì, 23 corrente, alle ore 10 antim., nella Residenza comunale, innanzi il signor sindaco, od un suo delegato, si terrà un nuovo atto d'asta, ad estinzione di candela vergine, per l'appalto del dazio sulle farine, pane, paste e riso per undici mesi dell'anno 1879, da principiare col 1° febbraio e terminare col 31 dicembre.

L'asta verrà aperta sulla base di lire 11,000, e si farà luogo a deliberamento anche se vi sarà una sola offerta.

Pel resto si richiamano le condizioni del primitivo avviso d'asta delli 10 corrente.

I fatali per l'offerta del ventesimo scadranno alle ore 12 meridiane del giorno 29 stesso mese.

Li 17 gennaio 1879.

304 *Il Segretario*: F. Dott. PACINI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Palermo (19ª)

AVVISO D'ASTA N. 1.

Si notifica che nel giorno 25 del mese di gennaio corrente, all'ora 1 pomeridiana precisa (tempo medio di Roma), si procederà presso la Direzione suddetta, piano terreno, nell'edificio Santa Elisabetta, piazza della Vittoria, nanti il signor direttore, allo appalto, col mezzo di offerte segrete, di quintali 3000 di frumento nostrale del raccolto 1878, di peso non inferiore a chilogrammi 76 per ettolitro; di qualità corrispondente al campione esistente presso la Direzione suddetta e alle condizioni dei capitoli speciali che con i capitoli generali sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

La provvista è divisa in 10 lotti di quintali 300 caduno.

I partiti dovranno essere compilati su carta bollata di lira 1, e non su carta comune con marca da bollo; esprimere chiaramente che l'offerta è fatta in base del presente avviso; che l'offerente si assoggetta a tutte le condizioni in esso inserte e nei capitoli d'onere; il prezzo a cui s'intende assumere la provvista; hanno ad essere firmati e chiusi in busta suggellata sulla quale vuolsi ripetere la firma; possono essere presentati a tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno; perchè siano ammessi alla licitazione dovranno essere acompagnati da quietanza, non inclusa nell'anzidetta busta, comprovante il deposito nelle Tesorerie provinciali della somma di lire 600 per ciascun lotto cui si aspira, in numerario o in titoli del consolidato italiano 5 per 100 al portatore valutati al corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui sono depositati.

I concorrenti che intendono presentare i partiti alla Direzione appaltante devono aver fatto il deposito nella Tesoreria provinciale di Palermo; quelli che intendono presentarli ad altra Direzione o a Sezione di Commissariato devono fare il deposito nella Tesoreria provinciale della sede della Direzione o Sezione stessa.

Dei partiti presentati alle altre Direzioni o alle Sezioni non si terrà alcun conto se a questa che appalta non giungeranno ufficialmente e prima della apertura dell'incanto, e se non vi sarà unita la quietanza comprovante il deposito suddetto.

Durante l'asta non si accettano offerte condizionate, nè offerte per telegramma.

Si può offrire per tutti od alcuni soltanto dei lotti; il deliberamento seguirà a favore di colui che nel proprio partito avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda del Ministero.

Le consegne devono effettuarsi nel panificio militare di Palermo in 3 rate: la prima rata deve consegnarsi entro dieci giorni decorribili dal giorno successivo a quello in cui fu dal deliberatario ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto; le altre rate si dovranno ugualmente consegnare in dieci giorni, con lo intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Saranno considerate nulle le offerte di trattativa privata che fossero inviate o presentate al Ministero, dappoichè le medesime debbono essere presentate o trasmesse non altrimenti che alla Direzione appaltante nel solo caso di diserzione del primo e del secondo incanto, avvertendo che dette offerte private verranno ricevute solo quando siano nel limite della scheda Ministeriale, base dell'incanto andato deserto.

Nell'interesse del servizio sono ridotti a giorni 5 i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, decorribili dalle ore due pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Le spese di incanto e di contratto, cioè stampa degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nei giornali e fogli d'annunzi, provvista di carta e marche da bollo, diritti di segreteria, e tasse di registro sono a carico dei deliberatari, giusta le leggi vigenti.

Palermo, il 15 gennaio 1879.

294 *Il Capitano Commissario:* V. DELLA CHIESA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO
NEL PRIMO DIPARTIMENTO

Avviso di seguito deliberamento.

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, si notifica che l'impresa della provvista di

Una muta di caldaie marine, tipo Ancona,

composta di 6 caldaie a quattro forni ciascuna, e dei loro accessori, per la somma di lire 315,000, di cui negli avvisi d'asta del dì 31 dicembre prossimo passato, è stata deliberata negl'incanti simultanei esperitisi il giorno 10 corrente mese di gennaio presso gli uffici di Direzione di Commissariato militare marittimo dei tre dipartimenti, col ribasso di lire 20 26 per cento.

Il pubblico è però diffidato che il termine utile per presentare le offerte del ribasso non minore del ventesimo scade a mezzogiorno del dì 28 gennaio corrente mese, regolato all'orologio degli uffizi suddetti, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare il suindicato ribasso del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta in uno degli uffici suddetti, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta, non che dal relativo certificato d'idoneità.

Spezia, 18 gennaio 1879.

261 *Il Commissario ai Contratti:* C. TOMASUOLO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso d'Incanti.

Essendosi nel dì 8 volgente mese proceduto allo incanto per l'appalto dei *Lavori occorrenti al completo adattamento dell'edificio di Donnaromita a sede della R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri in Napoli,*

giusta l'avviso d'asta a stampa del dì 28 dicembre ultimo, affisso e diffuso non solo in questa città e nei comuni della provincia, ma anche nelle principali città del Regno ed inserito nel foglio degli annunzi legali al n. 109 e nella *Gazzetta Ufficiale* al n. 2, rimaneva l'appalto stesso provvisoriamente aggiudicato a favore del signor Riccardi Domenico, col ribasso di lire 2 25 per 100, sull'importo complessivo a base d'asta, che per ciò da lire 202,600 rimase ridotto a lire 198,041 50.

Nel termine utile a produrre offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, siccome fu annunziato con l'avviso di seguito deliberamento di quello stesso giorno 8 volgente, affisso e diffuso come il precedente, ed inserito nel foglio degli annunzi legali al n. 3 e nella *Gazzetta Ufficiale* al n. 7, essendone stata presentata una per parte del sig. Raffaele Scognamiglio, l'importo predetto di lire 198,041 50 si è ridotto e diminuito a sole lire 188,139 43.

E però a mente dell'art. 99 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870, numero 5852, si notifica che, in base alla succennata somma di lire 188,139 43, nel dì 22 del corrente mese di gennaio, alle ore 12 meridiane, si procederà nell'ufficio di questa Prefettura, innanzi al signor prefetto, o chi per lui, ad un novello e diffinitivo incanto, col metodo della estinzione di candela vergine, per l'appalto suenunciato.

1. Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno esibire:

a) Certificato di moralità rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente;

b) Certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi sei, rilasciato da un ispettore del Genio civile o da un ingegnere capo del Corpo medesimo, che siano in attività di servizio, nel quale certificato siano indicati gli edifizi costruiti dal concorrente;

c) Quietanza della Tesoreria provinciale di Napoli comprovante il deposito per cauzione provvisoria di lire 10,000, in biglietti di Banca Nazionale, od in cartelle al latore del Debito Pubblico italiano, che sarà restituita dopo l'incanto, all'infuori di quella del deliberatario sino a che non avrà stipulato il contratto e data la cauzione diffinitiva nella somma di lire 20,000, in biglietti di Banca Nazionale, od in cedole del Debito Pubblico al portatore, valutate al corso effettivo di Borsa; la quale cauzione dovrà a cura del deliberatario essere depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

2. Prima della stipulazione del contratto dovrà l'appaltatore presentare un socio o fideiussore, il quale sarà tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore medesimo in conformità di quanto è detto nell'art. 8º del capitolato generale a stampa.

3. Tutte le spese degli incanti, del contratto e delle copie di esso, non che le tasse di registro, i dritti di segreteria, e quant'altro sia dovuto per legge, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, il quale all'uopo depositerà nell'atto della sottoscrizione del contratto la somma di lire 3500.

4. Al contratto è riserbata la Ministeriale approvazione.

5. Avvenendo la definitiva aggiudicazione il deliberatario dovrà entro 5 giorni dalla data della medesima stipulare con l'Amministrazione regolare contratto, previo deposito della cauzione diffinitiva presso la Cassa dei Depositi e Prestiti. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato per la stipulazione del contratto, egli perderà il deposito della cauzione provvisoria, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

6. Per tutt'altro la Prefettura si riferisce all'avviso 28 dicembre 1878.

Napoli, 16 gennaio 1879.

287 *Il Segretario delegato:* G. CASSELLA.

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 5, situata nel comune di Dueville (via Muiin), assegnata per le leve al magazzino di Vicenza, e del presunto reddito lordo di lire 50.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Vicenza, addì 5 gennaio 1879.

176 *L'Intendente:* PORTA.

Cassa di Risparmio in Roma.

(2ª diffidazione)

Il signor Alessandro Righetti, intestatario del libretto n. 5781 (Serie 6ª), e proprietario dei libretti num. 5782 (Serie 6ª), intestato Righetti Carlotta, e n. 6142 (Serie 2ª), intestato Righetti Francesco, avendo sotto il giorno 12 luglio 1878 diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nei detti libretti, asserendo di averli smarriti, dopo avere inserita la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale* numero 165 essendo in oggi scorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa i libretti smarriti, si avverte che vengono li medesimi rinnovati a favore del sopranominato diffidante, restando annullati i precedenti.

Li 16 gennaio 1879. 278

AVVISO.

A richiesta di Perrier Bartolomeo fu Gio. Battista, cessionario di Antonio Liccia, rappresentato dal procuratore Ferdinando De Felice, in Roma,

Io sottoscritto usciere addetto alla Corte di appello di Roma colla presente inserzione ho notificato al signor Pensieri Attilio, d'incognito domicilio, copia di sentenza di questa Corte di appello del 17 dicembre 1878, nella causa tra l'istante ed esso intimato Pensieri ed altri, avendone inoltre affissa altra copia alla porta di questa Corte d'appello, ed altra simile trasmessa all'ill.mo signor procuratore del Re.

Roma, 16 gennaio 1879.

283 GIUSEPPE ALESSI usciere.

ESTRATTO DI BANDO.

(1ª *pubblicazione*).

Nell'udienza 20 febbraio 1879 avanti il Tribunale civile e correzionale di Viterbo, istante Cecchetti Angela Rose, domiciliata in Roma, rappresentata dal procuratore Augustale Cecchetti, si farà la vendita di una casa posta in Vitorchiano, nella parrocchia della SS. Trinità, contrada Forno dello Spaccio, civico num. 102, e di mappa 527 sub. 1, confinante Scorzosi, Patrizi e Vagnozzi, a danno degli espropriati Ravicini Vincenza e Cecchetti Andrea e Vincenzo, domiciliati in Vitorchiano, alle condizioni contenute nel bando spedito dal cancelliere il 2 dicembre 1878.

Viterbo, 9 gennaio 1879.

300 AUGUSTALE CECCHETTI proc.

L'Agenzia Diplomatica di Romania d'ordine di SUA ALTEZZA REALE IL PRINCIPE è incaricata di trasmettere i ringraziamenti di S. A. R. a tutte le persone che in occasione del nuovo anno indirizzarono a S. A. R. telegrammi di felicitazioni.

296 *Il Reggente dell'Agenzia Diplomatica*: OBÉDÉNARE.

PROVINCIA DI BARI

31° SORTEGGIO di n. 48 Obbligazioni estratte ai 7 di gennaio 1879, e rimborsabili al 1° marzo detto anno, del Prestito della Società generale di credito mobiliare italiano, alla provincia di Bari.

124	169	188	251	254	256	339	533	597	608
641	642	643	648	693	779	792	864	891	1022
1040	1058	1079	1126	1136	1162	1243	1247	1341	1367
1417	1463	1500	1510	1543	1545	1623	1716	1785	1821
1823	1837	1850	1896	1962	1990	2107	2133.		

Bari delle Puglie, 14 gennaio 1879.

270 *Per il Prefetto Presidente*: FORTE.

REGIA PRETURA

del 2° mandamento di Roma.

Ad istanza di Gauttieri Antonio, domiciliato via S. Pantaleo, numero 66, rappresentato dal procuratore Carlo avv. Patriarca,

Con sentenza del 1° turno del cessato Tribunale civile di Roma 12 novembre 1861, Carlo Meda nella qualifica di erede di D. Camillo Meda fu condannato a pagare scudi 102 e bai. 35, pari a lire 550 06 e spese del giudizio,

Nel 22 gennaio 1864 la detta somma fu resa fruttifera al saggio del 7 50 per 100 ad anno mediante l'allegazione dei requisiti castrensi come alla legge Pontificia,

Che dal 12 luglio 1864 in cui fu notificata la dichiarazione fino ad oggi, sono dovute all'istante L. 598 12, così:

Io usciere addetto all'intestata Pretura ho citato Carlo Meda anche come erede di D. Camillo Meda, d'incognito domicilio, a comparire avanti il signor pretore del 2° mandamento di Roma, all'udienza dell'11 febbraio prossimo, ore 12 meridiane, per sentirsi condannare al pagamento di lire 598 12, interessi dal 12 luglio 1864 al 12 gennaio 1879 al 7 50 per 100 sul capitale ed interessi legali su detta somma di lire 550 06, dal dì della presente domanda, e spese tutte del giudizio, con sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione, appello e senza cauzione.

Roma, 16 gennaio 1879.

L'usciere del 2° mandamento

295 LUIGI SECONDIANI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

di Roma.

Fallimento di PICARELLI CESARE, *negoziante di generi di spazzineria in Roma, via del Corso, n. 313.*

Con sentenza di detto Tribunale in data di oggi è stato dichiarato il fallimento di esso Picarelli, ordinandosi l'apposizione dei sigilli sopra gli effetti mobili del fallito, e delegandosi alla procedura degli atti il giudice signor cav. Giovanni Silenzi.

Con la stessa sentenza è stato nominato a sindaco provvisorio il signor Conrado Rodrigo, ed è stato fissato il giorno 24 andante mese, alle ore 11 antimeridiane, nella camera di consiglio di questo Tribunale, posto in via Apollinare, n. 8, onde sentire i creditori circa la nomina del sindaco definitivo e formare lo stato dei creditori presunti.

Roma, 14 gennaio 1879.

284 Il vicecanc. O. GIORDANO.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

di Roma.

Si rende noto, per tutti gli effetti di legge, che con sentenza di detto Tribunale, pubblicata in data sette corrente mese di gennaio, è stato omologato il concordato conchiuso nel dì 25 dicembre ora scorso anno tra il fallito Giusti Domenico mercante sarto, e la massa dei suoi creditori.

Roma, 14 gennaio 1879.

285 Il vicecanc. O. GIORDANO.

AVVISO.

Firenze, 9 dicembre 1878.

Per il presente atto privato, da valere e tenere in ogni miglior modo di ragione, sia noto che fra noi sottoscritti soci accomandanti della Società in accomandita semplice Carlo Ducci e C., costituita in Roma con l'atto privato del 3 giugno 1876 ed ampliata con gli atti 7 febbraio 1877, 10 e 17 marzo 1877 e 30 marzo 1878, debitamente registrati e pubblicati a forma di legge, e che per l'unico effetto del presente atto eleggiamo il nostro domicilio in Roma, presso la sede della Società, da una parte, ed il signor C. Ducci e C., con domicilio in Roma, via Fontanella Borghese, n. 56, dall'altra parte, si è convenuto quanto segue:

Articolo unico.

In modificazione dell'articolo 8 dell'atto di Società in accomandita semplice C. Ducci e C., ed all'oggetto di dare maggiore incremento agli affari sociali, è data facoltà col presente atto al signor C. Ducci, nella sua qualità di gerente della Società, di prendere a mutuo da uno o più sovventori una somma non maggiore di lire trentamila col frutto del 6 per 100 all'anno, per conto ed interesse della detta Società. Si dichiara pure di esser lecito al signor gerente di vender pianoforti per conto della Società a rate mensili, come ha già praticato fin qui.

Il presente atto sarà registrato, trascritto, pubblicato ed affisso a forma di legge, e come prescrive il Codice di commercio, a cura del signor gerente ed a spese della Società.

Firmati: Avv. Augusto Franchetti, approvo quanto sopra.
Giuseppe De Montel, id.
Filippo Torrigiani, id.
Avv. Donato Boattini, id.
Carlo Ginori Lisci, id.
Tullio Ramacciotti, id.
Barone de Talleyrand Perigord, id.
Assolino Malaspina, id.
Alfredo Venti, procuratore dell'erede della fu miss Sofia Heig, id.
Carlo Ducci, socio gerente, id.

Registrato in Firenze li 20 dicembre 1878, vol. 74, f. 60, n. 7201, esatte lire tre e centesimi sessanta (L. 3 60).

302 Il ricevitore G. COMANDUCCI.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.